

Ser 736/07
Doc 661/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 9 novembre 2006 ed introitata per la decisione in data 8 gennaio 2007, promossa

DA

F. [REDACTED] - E. [REDACTED]

[REDACTED] C.F. [REDACTED], elettivamente domiciliata in via San Tomaso nr. 5, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Roberto Lascari, rappresentata e difesa dall'Avvocato Federico Hernandez del Foro di Roma, per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

CONTRO

C. [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] - nato a [REDACTED]
I. [REDACTED] - VIA [REDACTED]

CONVENUTI contumaci

Oggetto: accettazione di eredità

Conclusioni: come da foglio allegato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la F. [REDACTED] - F. [REDACTED] per gli A. [REDACTED] (di seguito [REDACTED]) conveniva in giudizio M. [REDACTED] A. [REDACTED] e P. [REDACTED] ed esponeva che:

- le normative che disciplinavano l'attività dell'ente previdenziale prevedevano che, in caso di morte di un assistito che non lasciasse coniuge, genitori o figli viventi a carico ovvero fratelli o sorelle viventi a carico minori di anni 21 (o di qualsiasi età se permanentemente inabili al lavoro), l'indennità dovuta per il decesso dovesse essere "attribuita secondo le norme della successione legittima";
- il 21 dicembre 1999 era deceduto in Milano C. [REDACTED] nato nel 1945, dipendente con qualifica di impiegato del C. [REDACTED], con sede in Foggia;
- in assenza dei soggetti sopra indicati ed in mancanza di testamento, gli unici eredi legittimi di C. [REDACTED] era stati individuati nei sigg.ri: [REDACTED], madre non vivente a carico ed in [REDACTED] Maria [REDACTED], A. [REDACTED] e F. [REDACTED] fratelli e sorella del *de cuius*, tutti non viventi a carico;
- l'indennità per causa di morte ammontava a £ 395.089.000, che, secondo le norme sulla successione legittima, doveva essere attribuita alla madre fino alla concorrenza di £ 197.545.000 e per la restante parte doveva essere suddivisa fra i fratelli in tre quote di £ 65.848.000 ciascuna;
- gli importi così determinati erano stati versati a [REDACTED], A. [REDACTED] e [REDACTED] che ne avevano rilasciato quietanza;
- il 13 dicembre 1999, prima che fosse stato possibile erogargli la quota spettante dell'indennità per la morte del fratello, era deceduto in Milano anche [REDACTED] [REDACTED] senza lasciare testamento;
- eredi legittimi di F. [REDACTED] erano la moglie M. [REDACTED] Gallo e nove figli;
- tutti costoro, con atto nr. 41411 di rep. del notaio Marco Gilardelli di Milano, in data 18 gennaio 2000, avevano rinunciato all'eredità del marito e padre (v. doc. 8 fasc. attrice);
- avendo avuto notizia dell'esistenza di ulteriori discendenti in linea retta di F. [REDACTED] [REDACTED] figli dei figli, successibili per rappresentazione, l'ente previdenziale, con

- lettera del 4 settembre 2000 (doc. 7 fasc. attore) inviata alla vedova ed ai figli di [REDACTED], aveva chiesto ulteriori informazioni per poter erogare le somme spettanti al defunto a questi ultimi soggetti, da identificare compiutamente;
- tale missiva era rimasta senza risposta ed erano trascorsi, in tal modo, circa tre anni, senza che [REDACTED] potesse completare il pagamento dell'indennità dovuta per la morte di [REDACTED];
 - con lettera priva di data, ma spedita il 20 novembre 2003 (doc. 9 fasc. attrice) la sig.ra [REDACTED] aveva comunicato che i nipoti avevano rinunciato all'eredità del nonno ed aveva informato l'ente di aver "riacquisito lo status di erede" del marito [REDACTED] "esercitando di fatto" anche con quella corrispondenza il proprio "diritto successorio";
 - la lettera della sig.ra [REDACTED] indirizzata ai legali di [REDACTED] si era chiusa con la richiesta di un ulteriore contatto finalizzato ad ottenere le indicazioni necessarie per conseguire l'erogazione di quanto spettante secondo la comunicazione dell'ente previdenziale del 25 settembre 2000 (doc. 6 fasc. attrice);
 - con lettera del 25 novembre 2003 (doc. 10 fasc. attrice) il legale di [REDACTED] aveva chiesto alla sig.ra [REDACTED] di inviare, fra l'altro, gli atti dai quali risultava la rinuncia all'eredità da parte di tutti i nipoti, corredata dall'autorizzazione del Tribunale per i minorenni, oltre ad un atto notorio attestante chi fossero stati i chiamati all'eredità di [REDACTED] al momento dell'apertura della successione e chi fossero i chiamati a quel momento, posto che all'ente risultava che l'eredità del predetto avrebbe dovuto devolversi alla madre [REDACTED], al fratello [REDACTED] ed alla sorella [REDACTED];
 - con lettera senza data, ma spedita il 10 marzo 2004 (doc. 11 fasc. attrice) la sig.ra [REDACTED] aveva ribadito di aver revocato la rinuncia all'eredità nei termini di cui all'art. 525 cc e che *medio tempore* nessuno degli altri eredi legittimi aveva acquisito diritti sull'eredità del marito;
 - aveva replicato prontamente il legale di [REDACTED] (lettera del 12 marzo 2004, doc. 12 fasc. attrice), chiarendo che anche in caso di revoca della rinuncia all'eredità da parte del coniuge, secondo le norme sulla successione legittima, questi avrebbe dovuto concorrere con gli ascendenti, i fratelli e le sorelle del *de cuius* e, quindi, con i sigg.ri [REDACTED] Pa[REDACTED] ed Al[REDACTED] e ribadendo, in ogni caso, la necessità di acquisire le rituali rinunce all'eredità di [REDACTED] da parte di tutti i chiamati per rappresentazione;

- ne era seguita una nutrita corrispondenza fra il legale di [redacted] ed il legale della sig.ra [redacted];
- in particolare, ad una lettera del legale della sig.ra [redacted] del 7 ottobre 2004 (doc. 15 fasc. attrice) erano stati allegati gli atti di rinuncia all'eredità di [redacted] da parte dei nipoti [redacted] e [redacted];
- da una lettera in data 2 dicembre 2004 del legale di [redacted] (doc. 19 fasc. attrice), riepilogativa dell'articolata vicenda ed indirizzata al legale della sig.ra [redacted] ed ai sigg.ri [redacted], A [redacted] e [redacted], si era potuto evincere che non constava l'esistenza di altri nipoti di [redacted] che non esistevano, a quella data, atti di revoca espressa della rinuncia all'eredità del marito da parte della sig. ra [redacted] e che l'ente non considerava quale atto comportante l'accettazione tacita dell'eredità la richiesta, inoltrata dalla sig.ra [redacted] al Comune di Milano il 15 ottobre 2003, per poter incassare i ratei della pensione di invalidità del coniuge defunto, maturati e non riscossi;
- su questi presupposti [redacted] aveva affermato di non poter corrispondere le somme già dovute a [redacted] non essendo a conoscenza di eredi che avessero accettato l'eredità;
- con lettera del 2 gennaio 2005, pervenuta al legale di [redacted] l'11 gennaio 2005 (doc. 20 fasc. attrice), il sig. P [redacted] aveva dichiarato di accettare l'eredità del fratello [redacted] e di allegare un certificato di morte della madre [redacted], in realtà non inserito nel plico postale;
- il legale della sig.ra [redacted], per parte sua, aveva allegato ad una missiva del 18 gennaio 2005 (doc. 21 fasc. attrice) l'attestazione notarile (nr. 48265 di rep. del notaio Gilardelli, in data 17 gennaio 2005, doc. 22 fasc. attrice) della dichiarazione della sig.ra [redacted] di revoca della rinuncia all'eredità di [redacted] e di contestuale accettazione di tale eredità.;
- a questo punto, con lettera del 21 febbraio 2005 (doc. 23 fasc. attrice), indirizzata a tutti i destinatari della missiva del 2 dicembre 2004, il legale di [redacted] aveva riassunto nuovamente i termini dell'ormai intricata questione ed era giunto alle seguenti conclusioni:
 - 1) [redacted], avendo accettato l'eredità del fratello prima della revoca della rinuncia all'eredità e dell'accettazione del coniuge [redacted] [redacted] aveva diritto a conseguire una quota di $\frac{1}{4}$ dell'eredità di [redacted] [redacted] (e, per quanto qui interessa, dell'indennità allo stesso spettante);

- 2) l'accettazione della sig.ra [redacted] era intervenuta quando l'eredità del marito era stata ormai decurtata della quota di $\frac{1}{4}$, per effetto dell'accettazione da parte di F [redacted] perdurante l'efficacia della sua precedente rinuncia;
 - 3) costei, pertanto, aveva diritto (ex art. 582 cc) ad una quota pari ai due terzi della residua eredità di F [redacted], spettando l'altro terzo alla sig.ra [redacted], o ai suoi eredi ed alla sig.ra A [redacted];
 - 4) più precisamente alla sig.ra T [redacted] ed ai suoi eventuali eredi ed alla sig.ra A [redacted] sarebbe spettata, ciascuna, una quota pari alla metà di $\frac{1}{3}$ della eredità residua, decurtata della quota di $\frac{1}{4}$ acquistata da F [redacted] per effetto dell'accettazione contenuta nella lettera pervenuta al legale di [redacted] l'11 gennaio 2005;
 - 5) di conseguenza F [redacted] avrebbe dovuto pagare a [redacted] un importo pari ad $\frac{1}{4}$ di quanto sarebbe spettato a F [redacted] la somma residua (i $\frac{3}{4}$ dell'indennità dovuta a F [redacted]) avrebbe dovuto essere corrisposta per i $\frac{2}{3}$ a M [redacted] mentre la quota restante di $\frac{1}{3}$ dei $\frac{3}{4}$ dell'intero indennizzo avrebbe dovuto essere accantonata, in attesa dell'accettazione o rinuncia all'eredità da parte degli altri chiamati;
- con lettera spedita al legale di [redacted] il 3 marzo 2005 (doc. 24 fasc. attrice) P [redacted] [redacted] aveva allegato certificazione della morte di F [redacted], deceduta a Foggia il 23 maggio 2003 ed aveva reiterato l'accettazione dell'eredità del fratello, questa volta con sottoscrizione autenticata presso il Comune di Foggia lo stesso 3 marzo 2005;
- con lettera del 22 marzo 2005 il legale della sig.ra [redacted] aveva riconosciuto la correttezza delle conclusioni raggiunte dal legale di [redacted] in ordine alla suddivisione fra i vari interessati della quota dell'indennizzo di pertinenza di F [redacted], ma aveva obiettato che anche a non voler riconoscere valenza di accettazione tacita dell'eredità alla richiesta rivolta dalla sua assistita al Comune di Milano nell'ottobre 2003 per conseguire i ratei arretrati della pensione di invalidità del marito, si sarebbe dovuto attribuire tale efficacia alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della sig.ra [redacted] del 15 ottobre 2003, allegata all'istanza al Comune di Milano e tempestivamente trasmessa al legale di [redacted] con la quale costei aveva dichiarato l'inesistenza di altre persone che potessero "vantare diritti sulla quota della legittima o di riserva nella successione" di F [redacted];

- per altro verso, la sig.ra [REDACTED] aveva espresso dubbi circa la validità della accettazione di eredità di P. [REDACTED] pervenuta ad H. [REDACTED] 11 gennaio 2005, con sottoscrizione non autenticata;
- in tale situazione il legale di [REDACTED] con lettera del 23 marzo 2005, (doc. 29 fasc. attrice) si era rivolto a tutti gli interessati (M. [REDACTED] A. [REDACTED] e [REDACTED]), invitandoli a trovare un accordo circa la suddivisione delle somme ancora dovute dall'ente previdenziale, avvertendo che in difetto, sarebbero state pagate soltanto le somme minime sicuramente dovute a ciascuno e riservandosi di adire l'autorità giudiziaria, per far accertare a chi e secondo quali quote spettasse l'intero importo già dovuto a [REDACTED];
- in attuazione di tali determinazioni, H. [REDACTED], nel giugno 2005 (v. docc. 31 e 32 fasc. attrice) aveva pagato alla sig.ra [REDACTED] € 17.003,82, pari ai 2/3 dei ¼ (e, quindi, pari alla metà dell'intero) della somma (€ 34.007,59, corrispondente a £ 65.848.000) dovuta a [REDACTED], mentre a P. [REDACTED] erano stati corrisposti € 3.778,62, vale a dire 1/3 di 1/3 di quanto dovuto al fratello defunto;
- tale calcolo era stato effettuato in maniera prudentiale per l'ente erogante, vale a dire riconoscendo a P. [REDACTED] quanto, comunque, gli sarebbe spettato per l'ipotesi, a lui più sfavorevole, di accettazione dell'eredità in data successiva (3 marzo 2005) e non antecedente (2 o 11 gennaio 2005) alla revoca della rinuncia all'eredità e contestuale accettazione di eredità (17 gennaio 2005) da parte di [REDACTED] per converso la provvisoria liquidazione in favore della vedova di H. [REDACTED] era stata eseguita avuto riguardo all'ipotesi per la stessa meno favorevole, dell'avvenuta decurtazione dell'eredità nella quota di ¼ a seguito dell'accettazione da parte del fratello P. [REDACTED] precedente alla revoca della rinuncia ed all'accettazione espressa da parte della stessa C. [REDACTED]

Su queste premesse [REDACTED] chiedeva che, dato atto di quanto già versato a due dei tre convenuti, il Tribunale accertasse chi fra costoro avesse diritto, ed in qual misura, di percepire le somme che l'ente previdenziale era tenuto a versare a [REDACTED], tenendo conto anche della morte, nel frattempo intervenuta, della sig.ra T. [REDACTED] e della misura complessiva (€ 34.007,59) del dovuto, con richiesta di condanna di P. [REDACTED] alla restituzione di quanto, eventualmente, ricevuto in eccesso e con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 21 dicembre 2005, era dichiarata la contumacia dei tre convenuti ed all'udienza del 29 marzo 2006, fissata per gli incumbenti ex art. 183 cpc, la causa era ritenuta matura per la decisione.

Il 9 novembre 2006 la parte attrice precisava le conclusioni come da foglio allegato ed allo spirare del termine di legge, l'8 gennaio 2007, la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Essenziale ai fini della decisione è la risposta ai seguenti quesiti: 1) se la richiesta della sig.ra [redacted] al Comune di Milano del 15 ottobre 2003 e l'allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà valgano come accettazione tacita di eredità ed abbiano prodotto il contestuale effetto della revoca della rinuncia all'eredità da parte di costei; 2) se sia valida ed efficace come accettazione espressa di eredità la dichiarazione di [redacted] del 2 gennaio 2005, pervenuta all'Avv. Hernandez di Roma l'11 gennaio 2005, con sottoscrizione non autenticata.

La risposta al primo quesito è sicuramente negativa. Sul punto è sufficiente richiamare, quanto alla richiesta al Comune di Milano per il pagamento di ratei maturati e non riscossi della pensione di invalidità di [redacted], la giurisprudenza di legittimità che esclude che valga come atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità, la richiesta di pagamento di un credito del *de cuius* (cfr. Cass. sent. nr. 8123/1987), atto che ha finalità essenzialmente conservative del patrimonio ereditario. Quanto, poi, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'istanza del 15 ottobre 2003 della sig.ra [redacted], trattasi di mera dichiarazione di scienza (non vera, per di più, visto che costei concorreva, in ogni caso, con l'ascendente, il fratello e la sorella di [redacted], chiamati all'eredità per successione legittima, v. art. 582 cc) ricognitiva della qualità di chiamata all'eredità della sig.ra [redacted].

La risposta al secondo quesito è sicuramente positiva. L'art. 475 cc prescrive che l'accettazione espressa dell'eredità deve essere contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata, quale è la missiva pervenuta l'11 gennaio 2005 al legale di [redacted], che, prodotta dall'ente previdenziale nel giudizio in cui sono stati convenuti e sono rimasti contumaci la sig.ra [redacted] che avrebbe avuto interesse a contestarne la validità ed efficacia ed il sig. [redacted] che dello scritto è l'autore, fa piena prova (v. artt. 2702 cc e 215 I comma cpc) della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta e, quindi, dal sig. [redacted] la cui accettazione dell'eredità del fratello [redacted] eseguita con tale scrittura privata è, pertanto, valida ed efficace.

Da quanto sin qui detto discende che è stata correttamente calcolata la somma di € 17.003,82, pagata da [redacted] e che l'importo di € 3.778,62 già versato a [redacted]

██████████ dovrà essere incrementato di ulteriori € 4.723,27, per raggiungere, in tal modo, la somma complessiva di € 8.501,89, pari ad ¼ dell'indennità spettante al defunto ██████████ (v. art. 571 I comma cc), avendo ██████████ validamente ed efficacemente accettato l'eredità del fratello al tempo in cui la sig.ra ██████████, avendo rinunciato all'eredità del marito, non aveva ancora manifestato una nuova volontà di accettare.

Nessun provvedimento può essere preso in questa sede per stabilire la destinazione della residua quota di ¼ del capitale di € 34.007,59, atteso che è tuttora pendente il termine (v. art. 480 cc) per l'accettazione dell'eredità di ██████████ da parte della chiamata A ██████████ e che per effetto della morte di ██████████, per la quale pure era pendente il termine per l'accettazione dell'eredità del figlio ██████████ si è verificata una successione nella delazione in favore dei soggetti, non noti in questa sede, a loro volta chiamati all'eredità di costei (v. art. 479 cc).

Si deve, pertanto concludere che il giudizio di cognizione instaurato da ██████████ può realizzare solo in parte l'obiettivo perseguito con la domanda di accertamento qui svolta, che deve essere rigettata nella parte da ultimo specificata.

E' anche da dire l'ente previdenziale è sicuramente legittimato ad esperire la *actio interrogatoria* (v. art. 481 cc), con un procedimento di volontaria giurisdizione (v. art. 749 cpc) più snello ed economico rispetto allo strumento qui prescelto e, soprattutto, assai più adeguato per stimolare definitive determinazioni dei soggetti chiamati all'eredità di ██████████ (ed ora anche dei soggetti chiamati all'eredità di ██████████), in maniera tale da consentire ad ██████████ di appurare rapidamente e con certezza a chi ed in qual misura debba essere corrisposto il capitale residuo tuttora da versare.

Per le peculiarità di questo giudizio deve escludersi che i tre convenuti contumaci possano essere considerati soccombenti di fronte alla domanda dell'attrice: è, pertanto, doverosa l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia dei convenuti Maria ██████████, Pasquale ██████████ ed A ██████████ respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

DICHIARA

che la quota dell'indennità per la morte di G. [redacted] spettante al defunto F. [redacted] pari ad € 34.007,59, deve essere corrisposta a M. [redacted] fino alla concorrenza di € 17.003,82 ed a R. [redacted] fino alla concorrenza di € 8.501,89;

DICHIARA

che a R. [redacted] è stata già versata la somma di € 17.003,82, che a P. [redacted] è stata già versata la somma di € 3.778,62 e che allo stesso dovrà essere corrisposto l'ulteriore importo di € 4.723,27;

RIGETTA

ogni altra domanda dell'attrice e

COMPENSA

integralmente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Milano, il 12 gennaio 2007.

**il Giudice
Giovanni Rollero**

